ANCHE NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEI SANITARI LA RECIDIVA VA CONTESTATA

Ove nella sentenza si intenda fondare la decisione anche su eventuali altre sanzioni già comminate, va contestata la recidiva.

di Maria Giovanna Trombetta

Avvocato, Fnovi

n diritto penale (art. 99 del Codice penale) la recidiva, letteralmente ricaduta, è una circostanza aggravante che comporta un aumento della pena per chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro. Operando

come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dall'accusa, in ossequio al principio del contraddittorio.

Ma veniamo ai fatti: un sanitario decideva di effettuare una campagna di promozione del proprio studio tramite un volantino pubblicitario, recapitato col sistema porta a porta, e con un annuncio pubblicitario apparso sul quotidiano della sua città.

L'Ordine professionale apriva il procedimento disciplinare e comminava la sanzione di un mese di sospensione. La sanzione veniva poi confermata della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie che, oltre a rigettare le accuse di genericità dell'atto di contestazione degli addebiti, rilevava come l'incolpato fosse recidivo, in virtù delle sanzioni comminate allo stesso nel

1989 (avvertimento) e nel 1993 (censura) sempre per violazioni in materia pubblicitaria.

Il professionista impugnava la decisione davanti alla Cassazione sollevando, tra gli altri profili, la mancata contestazione della recidiva.

Ed è questo aspetto che è stato accolto dalla Corte di Cassazione.

Nella sentenza (Corte di Cassazione, sez. II Civile 27 marzo 2014 n.



7282) si legge che anche se "il D.P.R. n. 221/1950 non prevede la recidiva, né la configura come una circostanza che debba essere contestata il principio della necessaria correlazione tra l'addebito contestato e la decisione, stabilito in materia penale dall'art. 552 c.p.p., trova applicazione in tutti i procedimenti sanzionatori in genere e disciplinari in specie, costi-

tuendo un corollario naturale dei principi di garanzia della difesa e del contraddittorio".

Per i giudici in ermellino "la preventiva contestazione dell'addebito all'incolpato deve, pertanto, riguardare anche la recidiva o comunque i precedenti disciplinari che la integrano ove di essa si sia tenuto conto nella determinazione della sanzione irrogata".

Il provvedimento impugnato aveva

infatti esplicitamente dato atto che "la recidiva" era un elemento storico su cui l'Ordine aveva fondato la propria decisione "nella determinazione del quantum della sanzione da irrogare".

Non era giusto quindi non aver contestato i pregressi comportamenti già sanzionati che invece erano stati "semplicemente valutati dall'organo disciplinare".

Costituisce pertanto principio affermato della Corte di Cassazione quello secondo cui

"nel procedimento disciplinare operano le norme del codice di procedura penale allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente in detto codice, ed è pacifico che, nell'ambito del sistema processual-penalistico, la recidiva, comportando un aggravamento della pena, debba essere contestata".